

# Trovarisposte

I nostri esperti

**COMMERCIALISTI**  
Sergio Sala  
Paolo Tiberi

**NOTAIO**  
Francesco Boni

**CONSULENTI DEL LAVORO**  
Giovanna Assolari

**L'AMMINISTRATORE DI CONDOMINIO**  
Francesco Cortesi

dell'Ordine dei commercialisti ed esperti contabili di Bergamo

del Collegio notarile di Bergamo

del Centro studi consulenti del lavoro di Bergamo

dello Sportello condominio Sict-Cisl di Bergamo

## Bonus asilo nido in crescita Voucher fino a 3.000 euro

**Nuovo corso.** Le novità annunciate dal viceministro all'Economia Misiani. Anche se il sito Inps riporta ancora importi precedenti alla legge di Bilancio



La legge di Bilancio 2020 porta novità positive sul fronte del bonus asilo nido, con un innalzamento dei bonus per le famiglie con redditi bassi

MARCO CONTI

La legge di Bilancio 2020 porta novità positive sul fronte del bonus asilo nido. Gli importi non sono ancora definiti al 100% ma il trend è segnato ed è in crescita. «Per rafforzare lo strumento – sottolinea il viceministro all'Economia, il bergamasco Antonio Misiani – vengono stanziati 190 milioni di euro in più nel 2020, che si aggiungono ai 330 milioni già a bilancio. Entrando più nel dettaglio, Misiani spiega che «il voucher per gli asili nido raddoppia per le famiglie con un Indicatore della situazione economica equivalente (Isee) fino a 25 mila euro, passando dagli at-

tuali 1.500 euro a 3.000 euro. La bozza della manovra – prosegue il viceministro all'Economia – assegna inoltre alle famiglie con Isee fino a 40 mila euro un voucher rafforzato da 2.500 euro annui. Per chi invece supera i 40 mila euro di Isee, il contributo resta fermo ai 1.500 euro previsti dalla scorsa legge di bilancio. In tutti i casi, gli importi saranno parametrati su undici mensilità». Al momento il sito dell'Inps, l'istituto che materialmente si occupa di distribuire i contributi agli aventi diritto, riporta gli importi ante legge di bilancio in via di approvazione. Ma, al di là delle cifre (sulle quali potrebbero esserci ancora delle leggere corre-

zioni), utile fare un ripasso per gli eventuali interessati sulla procedura da seguire per richiedere il bonus. Nell'ambito degli interventi normativi a sostegno del reddito delle famiglie, spetta un contributo per il pagamento di rette per la frequenza di asili nido pubblici e privati e di forme di assistenza domiciliare in favore di bambini con meno di tre anni affetti da gravi patologie croniche. Il premio è corrisposto direttamente dall'Inps su domanda del genitore. Il bonus asilo nido viene erogato con cadenza mensile, parametrando su 11 mensilità, direttamente al genitore richiedente che ha sostenuto il pagamento, per ogni retta mensile

pagata e documentata. Il contributo mensile non può eccedere la spesa sostenuta per il pagamento della singola retta. Previsto anche un bonus per le forme di supporto presso la propria abitazione, erogato dall'Inps a seguito di presentazione da parte del genitore richiedente, che risulti convivente con il bambino, di un attestato rilasciato dal pediatra di libera scelta che attesti per l'intero anno di riferimento «l'impossibilità del bambino a frequentare gli asili nido in ragione di una grave patologia cronica». Info al seguente link del sito dell'Inps: <https://www.inps.it/nuovoportaleinps/default.aspx?itemDir=51105>.

**Commercialisti**  
**RISPOSTA N. 1.818**

### Spese mediche Quali sono quelle detraibili?

*Ho sostenuto, per un parente fiscalmente a mio carico, spese conseguenti al suo ricovero presso una residenza sanitaria. Dalla fattura emessa a mio nome risulta la somma complessiva pagata con indicazione della quota riferibile alle prestazioni sanitarie. Posso detrarre o dedurre solo tali spese?*

– LETTERA FIRMATA

La tipologia di spese indicata nel quesito (spese mediche e di assistenza specifica) rientra tra quelle deducibili o detraibili, in quanto espressamente indicate nella certificazione rilasciata dalla residenza sanitaria. Le spese mediche e di assistenza specifica necessarie nei casi di grave e permanente invalidità o menomazione sono deducibili dal reddito solo se sostenute per soggetti portatori di handicap (come indicato nell'articolo 3 della legge 104/92), indipendentemente dallo status di familiare a carico. Se invece tali spese sono relative a prestazioni mediche specialistiche diverse dalle precedenti, è possibile usufruire della detrazione d'imposta del 19% della spesa, ma solo se le stesse sono sostenute nell'interesse di soggetti fiscalmente a carico.

**RISPOSTA N. 1.819**

### Regime forfettario Le precisazioni sulla normativa

*Sono un agente in regime forfettario che nel corso del 2019 ha ricevuto delle indennità firr, suppletiva di clientela e meritocratica a seguito di cessazione di un rapporto di agenzia con una ditta mandante. Vorrei conoscere il trattamento fiscale di tali indennità e se esso comporta l'uscita dal regime forfettario oltre il limite di 65 mila euro.*

– LETTERA FIRMATA

La normativa di cui al regime forfettario prevede come unico requisito di accesso il conseguimento di ricavi o compensi non superiori ad euro 65.000,00; l'eventuale superamento di tale soglia, determina la cessazione del regime agevolato a partire dall'anno successivo. Per quel che concerne il quesito, si ricorda, che i redditi conseguiti dall'agente di commercio rappresentano

redditi d'impresa; diverse sono, invece, le indennità di cessazione del rapporto di agenzia, la cui previsione è dettata dall'articolo 1751 del codice civile, coordinato con le disposizioni degli accordi economici collettivi. Ai fini fiscali, l'articolo 56 comma 3 lettera a) del Tuir dispone che non concorrono alla determinazione del reddito d'impresa le indennità per la cessazione del rapporto di agenzia; tali indennità sono tassate in via separata, ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera D), fermo restando la possibilità di opzione per la tassazione ordinaria. Le stesse sono soggette alla ritenuta a titolo di acconto del 20%. Quindi il percepimento di indennità di fine rapporto, non influendo sul reddito d'impresa, non comportano la perdita del regime forfettario per l'anno successivo, sempre che i ricavi tipici non superino la soglia di 65 mila euro.

**Notaio**

**RISPOSTA N. 1.820**

### Se è in costruzione posso considerarla come prima casa?

*Mia figlia è proprietaria dell'immobile in cui risiede e non possiede altri immobili. Ora ha venduto la sua casa, il rogito sarà fra 6 mesi. Nel frattempo, sta acquistando un appartamento in costruzione, per il quale darà caparra confirmatoria a giorni, poi fra tre mesi farà preliminar pagando l'Iva al 4% perché si tratta di prima casa, il rogito sarà a vendita avvenuta di casa sua. Fra tre mesi però la vendita della sua casa non è ancora conclusa. È corretto considerare il nuovo immobile come prima casa da subito, o sarà tale solo dopo conclusa la vendita della sua attuale casa? E' corretto pagare 4% di Iva fra 3 mesi?*

– LETTERA FIRMATA

Tra le condizioni per fruire dell'Iva agevolata per l'acquisto della "prima casa" è previsto che l'acquirente non possieda altre abitazioni nel medesimo Comune, né altre abitazioni acquistate con le medesime agevolazioni, ubicate in qualsiasi altra località d'Italia. La condizione soggettiva della non possidenza di altri immobili, se non è ancora attuale, può essere conseguita fino ad un anno di tempo dopo l'acquisto della «nuova» casa. Al momento del pagamento degli acconti per l'acquisto in costruzione sua figlia dovrà rilasciare al costruttore dichiarazione attestante che l'immobile che si appresta ad acquistare avrà caratteristiche «prima casa».

@Trova  
Risposte

**Il tuo quesito**

**Rubrica** (barra la casella corrispondente all'argomento della tua domanda)

☐ Commercialista

☐ Consulente del lavoro

☐ Notaio

☐ Amministratore di condominio

**Dati del lettore**

Nome \_\_\_\_\_ Cognome \_\_\_\_\_

Indirizzo \_\_\_\_\_ Città \_\_\_\_\_

Tel. \_\_\_\_\_ E-mail \_\_\_\_\_

Firma \_\_\_\_\_

Se desideri mantenere l'anonimato in caso di pubblicazione del tuo quesito barra la casella qui accanto

Informativa privacy. Ti informiamo che i dati forniti verranno utilizzati per dare corso alla richiesta del servizio, e verranno trattati con metodo manuale e informatizzato, da incaricati del Titolare. I dati saranno comunicati ai consulenti esterni, che li tratteranno per poter elaborare il parere richiesto. Il conferimento dei dati personali è facoltativo, ma in mancanza non sarà possibile dare corso al servizio. Puoi esercitare i diritti dell'articolo 7 del D. Lgs. 196/2003, scrivendo al Titolare del trattamento L'Eco di Bergamo, società editrice S.E.S.A.A.B. spa - Viale Papa Giovanni XXIII, 118 - 24121 Bergamo. Responsabile del trattamento è il Direttore Responsabile Alberto Ceresoli.

I pareri degli esperti hanno lo scopo di fornire informazioni di carattere generale. L'elaborazione dei quesiti, per quanto curata con scrupolosa attenzione, non può comportare responsabilità da parte degli esperti e/o dell'Editore per errori o inesattezze. L'elaborazione dei quesiti non sostituisce la consulenza personale del professionista di fiducia.

L'ECO DI BERGAMO

**Ecco come sottoporre le tue domande agli esperti:**

- compila questo coupon e invialo via fax allo **035.386217**
- consegna il **coupon** alla sede de L'Eco di Bergamo Bergamo - Viale Papa Giovanni XXIII, 118
- manda una **mail** a **trovarisposte@eco.bg.it**
- vai su **www.ecodibergamo.it** e clicca sul banner Trovarisposte

La rubrica

## Come inviare i quesiti agli esperti

Due le strade per presentare le vostre domande agli esperti: compilare il coupon a fianco e inviarlo via fax allo 035.386217 o consegnarlo in sede a «L'Eco di Bergamo» in Viale Papa Giovanni XXIII, 118 in città. Inviare una mail a [trovarisposte@eco.bg.it](mailto:trovarisposte@eco.bg.it) che trovate anche sul sito [www.ecodibergamo.it](http://www.ecodibergamo.it) cliccando sull'apposito banner Trovarisposte. Indicate professionista, generalità e, nel caso vogliate mantenere l'anonimato, specificatelo in modo chiaro.



RISPOSTA N. 1.821

## Le commissioni per la vendita di un immobile

*Volevo informazioni sulle commissioni ad agenzia di famiglia per la vendita di una casa con due intestatari al 50%. Il giudice ha stabilito che l'abitazione fosse messa in vendita a una o più agenzie e senza un contratto di esclusiva ma di collaborazione, con gli avvocati ci siamo accordati con 2 agenzie che in caso di vendita saranno riconosciute spese di commissioni al 3%. Mio ex-cognato titolare dell'agenzia immobiliare di famiglia ha in seguito venduto l'immobile pretendendo il 50% delle commissioni da me come ex-cognato e nulla da sua sorella nonché mia ex-moglie e dall'acquirente (non siamo ancora divorziati ma solo separati...). Volevo chiedere a livello di parentela l'agenzia poteva chiedere a me il 50% delle commissioni? Non c'è conflitto d'interesse essendo o stati parenti ? Al merito cosa dice la legge sulla parentela? Eventualmente è possibile recuperare la mia quota commissioni pagata?*

... LETTERA FIRMATA

Il contratto di mandato alla vendita conferito ad un'Agenzia immobiliare è disciplinato dal diritto privato, quindi anche se

l'impegno di vendere l'immobile è stato formalizzato all'interno di un accordo di separazione omologato dal Tribunale, oppure in una sentenza, il mandato resta un contratto privato tra mandanti ed Agenzia. In questo contesto le parti hanno la facoltà di convenire le commissioni d'agenzia in modo assolutamente libero, sia nella distribuzione, sia nella misura, magari riducendole fino allo zero per taluni soggetti. Con riferimento al suo caso sarebbe interessante sapere il mandato è stato conferito congiuntamente (unico incarico da parte di entrambi i coniugi, per cui ne sarebbe derivato un debito solidale) e se l'incarico è stato formalizzato per iscritto, oppure determinando le condizioni verbalmente. Consideri comunque che ogni creditore può sempre rimettere il credito verso un suo debitore e non lo si può obbligare a riscuotere.

RISPOSTA N. 1.822

## Posso subaffittare garage di una zia mancata da poco?

*Vorrei se posso subaffittare il garage di una zia, che è mancata ed era proprietaria della pertinenza. La casa è stata messa in vendita, tra privati. Se dovessi vendere*

*l'abitazione con il garage ma questo fosse affittato, cosa accadrebbe? Qualcuno mi dice che dovrei essere disposto a chiedere una somma inferiore per la vendita.*

... LETTERA FIRMATA

Se ha ereditato questi beni ed ha legittimato la sua posizione con la dichiarazione di successione, ora può disporre come crede degli immobili che le appartengono, affittandoli o vendendoli. La risposta al suo quesito non è fondata su argomenti giuridici ma su considerazioni di buon senso: vendere un bene il cui uso è limitato da un contratto di locazione in essere, rende evidentemente meno apprezzabile l'acquisto. Abbia semmai l'accortezza di impegnarsi con un contratto di locazione di durata limita, oppure risolutivamente condizionato alla vendita.

## Consulenti del lavoro

RISPOSTA N. 1.823

## Lavoro domestico Si può licenziare in caso di malattia?

*Sono assunta da circa un anno come collaboratrice domestica da una famiglia che risiede nella provincia di Bergamo, purtroppo a causa di una malattia non potrò lavorare per almeno due mesi: volevo sapere se ho*

*diritto alla malattia e se è vero che la famiglia per cui lavoro mi può licenziare?*

... LETTERA FIRMATA

L'art. 26 del C.C.N.L. «Lavoro Domestico» prevede che il lavoratore, in caso di malattia, avvisi tempestivamente il datore di lavoro entro l'orario previsto per l'inizio della prestazione lavorativa e faccia pervenire il certificato medico allo stesso entro due giorni dal rilascio, salvo che il rapporto preveda la convivenza; in questo ultimo caso non è necessario l'invio del certificato medico, a meno che non sia espressamente richiesto dal datore di lavoro o la malattia insorga in periodi in cui il lavoratore non è presente presso l'abitazione (ad esempio durante le ferie). La famiglia, indipendentemente dalla convivenza, ha l'obbligo di mantenere il suo posto di lavoro, per periodi differenti secondo l'anzianità maturata presso la stessa famiglia: nel Suo caso, sono previsti 45 giorni di calendario. I periodi relativi alla conservazione del posto di lavoro si calcolano nell'anno solare, intendendosi per tale il periodo di 365 giorni decorrenti dall'evento. Inoltre il datore di lavoro, durante i periodi di conservazione del posto di lavoro, deve garantire la retribuzione globale di fatto per un numero massimo di giorni che variano sempre in base all'anzianità di servizio;

nel Suo caso l'indennità di malattia spetterà per massimo 10 giorni e nella seguente misura: - fino al 3° giorno consecutivo, il 50% della retribuzione globale di fatto; - dal 4° giorno in poi, il 100% della retribuzione globale di fatto.

Restano salve le condizioni di miglior favore localmente in atto che si riferiscono alle norme di legge riguardanti i lavoratori conviventi. In particolare un decreto prefettizio del 1967 prevede, sulla provincia di Bergamo, che i lavoratori in malattia abbiano diritto, nella misura massima di giorni 30, a tutte le competenze retributive nella misura del 100%. Nel pagamento della malattia va ricompresa anche l'indennità di vitto e alloggio; non si avrà diritto a tale ultima indennità, nel caso in cui la malattia preveda una degenza trascorsa dal lavoratore in ospedale o casa di cura, in regime assicurativo, o presso il domicilio del datore di lavoro.

## Amministratore di condominio

RISPOSTA N. 1.824

## La casa vacanza: chi paga in caso di infortunio?

*In un super-condominio di 144 appartamenti il costruttore ha adibito gli*

*appartamenti invenduti a casa vacanze. All'inizio dell'anno c'è un notevolissimo viavai, anche di stranieri, sia nei weekend che durante i giorni della settimana. In caso di infortunio a persone, chi paga ?*

... LETTERA FIRMATA

Il condominio (o super condominio) di uno o più edifici, quale custode dei beni e dei servizi comuni, è obbligato ad adottare tutte le misure necessarie affinché le cose comuni non rechino pregiudizio ad alcuno e, ai sensi dell'art. 2051 del cc. risponde dei danni da queste cagionati alla porzione di unità esclusiva di uno dei condomini o a eventuali terzi. In tali casi può essere d'aiuto l'assicurazione condominiale, di per sé non obbligatoria, salvo che ciò non sia espressamente previsto dal regolamento di condominio. L'assicurazione risponde in base alle clausole pattuite, e generalmente non si sostituisce nella responsabilità per danni del condominio se questi sono dovuti a mancanza di manutenzione o alla mancanza della regolarità di legge dei suoi impianti comuni. Il condominio stipula la Polizza Globale Fabbricati, che copre i danni causati a condomini o a terzi derivanti dalle parti comuni dell'edificio. La stipula della polizza è materia di discussione e delibera dell'assemblea.

# Borsa

FTSE Mib 23.546,58 0,34%  
FTSE All Share 25.692,72 0,59%  
Dax Francoforte 13.236,42 -0,08%  
Cac 40 Parigi 5.929,62 0,08%

Ftse 100 Londra 7.403,14 0,09%  
Dow Jones 28.117,91 0,18%  
Nasdaq 8.647,93 0,18%  
Nikkei Tokyo 23.373,32 0,35%

Spread Btp-Bund 154,33 3,05%  
Euro-Dollaro 1,1020 0,11%  
Euro-Sterlina 0,8572 0,23%  
Euro-Yen 120,0900 0,18%

Petrolio WTI 57,21 -1,38%  
Oro Fino (euro/gr) 42,44 -0,37%  
Argento 16,94 0,39%  
Euribor (360) 3m -0,404 diff: -0,001

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
<b>A</b>				
Acea	18.600	0,87	3961	54,87
Accel Group	2.780	-0,36	14	-3,47
Acsim-Agam	1.760	3,53	347	6,34
Acdias ag	278.000	0,72	58162	51,42
Adv Micro Devices	35.795	-0,22	33890	135,18
Aedes	1.140	0,44	20	1,77
Aeefe	1.860	1,75	200	-20,68
Aegon	4.070	-0,97	642	0,69
Aeroporto Marconi Bo.	12.200	0,99	441	6,27
Ageas	52.600	0,00	123697	24,00
Ahold Del	23.900	-0,33	2849	8,10
Air France Klm	10.915	3,31	4679	8,55
Air Liquide	121.700	0,91	42046	27,19
Airbus	134.240	0,00	103724	62,99
Alerion	2.670	0,00	137	-7,29
Allianz	217.200	-0,41	98587	22,34
Alphabet c d A	1.185.000	-0,83	353183	28,30
Alphabet Classe C	1.189.400	0,80	415671	30,13
Amazon	1162.700	1,07	78414	31,86
Ambientheris	0.506	3,27	47	0,04
Amgen	212.250	-0,26	154874	27,10
Amplifion	25.520	1,67	5777	81,64
Anheuser-Busch	71.800	0,00	115472	45,03
Anima Holding	4.684	0,52	1780	24,02
Apple	241.900	0,46	1249469	77,87
Aquafil	5.830	3,19	250	-35,08
Asciopave	3.925	2,48	920	33,85
ASML Holding	248.100	1,56	107510	74,84
Astaldi	0.594	8,69	58	14,67
Astm	28.800	5,49	2851	64,76
Atlantis	21.300	0,58	17589	17,87
Autogrill	9.705	3,24	2469	31,86
Avia Meridionali	31.500	0,00	138	16,67
Avio	13.020	5,00	343	16,67
Axalto	24.855	-0,86	5196	32,60
Azimut	23.680	1,11	3392	148,37
Azieta	1.713	0,18	5367	8,93
<b>B</b>				
B Carige	0.001	0,00	83	0,00
B Carige Rsp	50.500	0,00	1	0,00
B Desio Bria Rnc	2.000	-2,91	26	17,65
B Desio e Brianza	2.260	1,35	277	-30,64
B Ifris	13.800	-1,29	743	-10,62
B Intermobiliare	0.118	0,85	83	-28,14
B M.Paschi Siena	1.477	0,89	1684	-1,24
B P di Sondrio	2.122	1,53	962	-19,38
B Profilo	0.170	-0,29	116	-4,11
B Sardegna Rsp	10.450	0,97	69	43,15
B Sistema	1.188	0,75	162	31,29
Banka Farmafactoring	5.410	0,37	922	19,16
Banka Generali	31.160	0,84	3641	71,87
Banka Bpm	2.080	-0,57	3151	6,89
Banko Santander	3.587	-1,05	57880	-8,26
Basf	69.200	-1,14	63880	16,03
Bascinet	5.280	1,15	322	19,19
Bastogi	1.015	-0,49	125	-21,19
Bayer	69.280	-0,39	52954	14,89
BB Biotech	62.500	0,97	3463	20,19
BBVA	4.780	-0,21	31872	-1,54
B&C Speakers	13.000	1,17	143	22,64
Bica Fimal	0.287	1,77	104	-9,75
Bica Medialanum	1.256	2,11	163	42,57
Beigelli	0.212	1,44	42	-24,82
Beiersdorf AG	105.450	0,00	26573	4,72
B.F.	3.330	4,72	508	28,68
Bialetti Industrie	0.192	-0,52	21	-24,02
Biancamano	0.242	-0,41	8	35,20
Biesse	14.370	6,44	394	-16,31
Bloera	0.661	-2,66	4	15,30
Bmw	73.880	-0,50	44475	6,81
Bnp Paribas	51.090	-0,78	46599	30,90
Borghesia	0.490	2,51	6	-16,95
Borghesia Rsp	1.320	-4,35	1	5,60
Bper Banca	4.486	-0,24	2307	33,35
Brembo	11.090	0,82	3703	24,68

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP.	VAR ANNOR.
Brioschi	0.080	1,27	63	41,84
Brunello Cucinelli	31.720	4,82	2157	5,56
Buzzi Unicem	23.130	2,80	3825	53,94
Buzzi Unicem Rsp	14.240	4,09	580	48,80
<b>C</b>				
Cairo Communication	2.470	0,00	332	-27,88
Caleffi	1.185	-2,47	19	-20,74
Callagrone	2.780	0,72	334	21,93
Callagrone Editore	1.055	-0,47	132	1,44
Campani	8.460	1,74	9827	14,56
Carel Industries	15.740	16,59	174	74,19
Carraro	1.866	0,76	149	11,07
Carrefour	15.385	-0,93	10845	2,91
Cattolica Assicurazioni	7.310	-0,34	1274	2,89
Cellularline	7.100	2,60	154	-10,13
Cembre	24.400	0,83	415	20,49
Cementir Holding	6.680	4,87	1063	29,71
Centrale del Latte d'Italia	2.520	-0,40	35	-7,69
Cerved Group	8.780	0,86	1715	22,71
Ceva	0.004	0,00	7	26,32
Cia	0.121	0,00	11	10,96
Cir	1.026	1,58	815	10,44
Class Editori	0.175	2,04	30	-2,78
Cnh Industrial	10.155	1,94	13855	29,40
Cofide	0.507	1,50	365	9,39
Comerzbank	8.880	0,91	321	25,07
Coima Res	5.282	-0,34	6615	-8,36
Conafi	0.307	-0,65	11	25,31
Continental AG	122.620	0,60	24525	5,52
Cose Belle D'Italia	0.358	-0,56	7	-27,82
Covivio	103.100	0,39	8984	0,00
Cr Valtellinese	0.071	-1,10	503	-24,45
Credem	5.350	1,33	1719	36,36
Credit Agricole	12.630	-0,36	28119	67,04
Csp International	0.574	-1,03	19	-23,67
<b>D</b>				
Daimler	52.500	-0,87	50640	14,63
D'Amico	0.138	8,95	172	20,04
Danielli & C	16.220	3,84	663	6,29
Danielli & C Rsp	10.440	1,75	422	-19,07
Danone	74.640	-0,11	38350	24,50
Datalogic	16.970	1,62	992	-16,81
Dea Capital	1.398	1,16	371	21,90
DeLonghi	18.560	2,77	2775	-16,02
Deutsche Bank	6.628	-0,63	3784	-4,91
Deutsche Borse AG	137.850	0,00	26605	31,54
Deutsche Lufthansa AG	17.200	0,00	8018	-8,34
Deutsche Post AG	33.915	0,40	41121	4,31
Deutsche Telekom	15.002	-0,54	65429	1,99
Diasorin	120.400	1,09	6736	70,30
Digital Bros	14.760	2,64	210	249,76
doValue	10.100	0,20	808	9,25
<b>E</b>				
Edison Rsp	1.035	0,49	114	9,41
Eems	0.058	0,35	3	26,09
El En	33.680	1,26	653	165,82
Elica	3.245	5,36	205	148,85
Emak	0.870	0,58	143	-30,51
Enav	5.365	2,00	2906	26,47
Enel	6.899	0,86	70140	6,17
Enervit	3.440	0,58	61	6,78
Engie	14.285	0,63	31336	19,74
Eni	13.932	-0,83	50631	1,34
E.ON	9.111	0,05	18231	6,31
Eprice	0.523	0,97	22	-66,94
Equita Group	2.680	1,90	134	-17,28
ErG	19.030	3,71	2861	15,33
Espritnet	4.460	2,53	234	25,39
Essilorluxottica	140.850	0,57	30713	29,64
Eukados	0.985	0,00	22	1,55
Eurotech	8.470	-2,08	301	161,02
Evonik Industries AG	26.230	0,00	12223	19,44
Exor	69.660	-0,60	16788	47,40
Exprivia	0.789	1,28	41	-4,25

AZIONI	PREZZO CHIUS.	VAR %	CAP. VAR ANNO
<b>F</b>			
Facebook	181,280	-0,48	429694 52,85
Falck Renewables	4,686	-0,13	1366 99,83
Ferrari	153,950	1,48	29855 77,40
Fiat Chrysler	13,590	-0,06	21060 16,70
Fidia	4,140	2,60	21 22,12
Fiera Milano	5,000	5,82	360 50,15
Fila	14,560	2,54	624 7,85
Fincantieri	9,909	2,13	1545 -1,41
FinecoBank	11,695	-0,38	7121 33,23
Fnm	0,638	0,31	277 28,63
Fresenius M Care AG	67,120	0,00	20560 12,20
Fresenius SE & Co. KGaA	49,410	0,06	26965 17,95
Fulxis	0,696	-0,57	8 23,35
<b>G</b>			
Gabetti	0,286	0,35	17 7,92
Gamet	13,020	0,00	391 87,34
Garofalo Health Care	4,985	3,42	409 36,20
Gas Plus	2,700	5,47	121 17,90
Gedi Gruppo Editoriale	0,280	0,90	142 -19,31
Gefran	7,280	0,00	105 8,49
Generali	18,690	0,81	29339 28,01
Geox	1,198	1,01	311 2,13
Gequity	0,030	-3,85	3 3,45
Giglio group	2,900	-0,68	47 37,44
Gilead Sciences	61,060	0,59	79140 11,02
Goi	7,800	1,30	124 0,26
Guala Closures	6,460	-0,62	401 0,76
<b>H</b>			
Heidelberg Cement AG	67,760	0,00	12705 29,86
Henkel KGaA Vz	94,200	0,00	16783 -2,34
Hera	3,960	-0,75	5899 48,76
<b>I</b>			
I Grandi Viaggi	1,320	0,00	63 -25,00
Iberdrola	8,928	0,20	5718 0,00
Igd	6,120	2,17	675 13,71
Il Sole 24 Ore	0,510	-1,54	29 34,21
Illymity Bank	9,685	1,41	631 49,69
Immsi	64,150	3,47	2772 17,92
Immsi	0,591	-0,51	201 46,65
Indel B	19,100	0,53	112 -20,08
Inditex	27,690	0,00	86300 11,65
Infinion Technologies AG	17,950	0,54	22891 13,87
Ing Group	10,390	-1,07	7147 10,40
Intel Group	0,288	0,35	112 -7,10
Intel Group Rsp	0,322	-1,83	16 -12,29
Intel	53,180	0,09	24893 31,23
Intertek	21,130	1,31	3025 8,85
Intesa Sanpaolo	2,342	-0,45	41008 20,73
Inwit	9,785	2,47	5841 53,14
Irc	0,880	1,12	51 -0,55
Irene	2,750	1,70	3580 31,30
Isagro	12,300	2,07	30 -10,87
Isagro Azioni Sviluppo	0,956	0,42	14 16,87
It Way	0,630	0,96	5 75,00
Italgas	5,744	-0,62	4648 14,97
Italian Exhibition	3,930	0,26	121 0,00
Italianline Rsp	89,000	0,00	6 117,07
Italmobiliare	25,150	1,41	1069 36,83
Ivs Group	4,490	3,30	366 -15,01
<b>J</b>			
Juventus FC	1,445	1,90	1456 36,06
<b>K</b>			
Kering	548,000	1,11	609352 37,34
K+S AG	10,430	0,77	12085 -33,06
<b>L</b>			
La Doris	8,860	0,11	275 11,87
Landi Renzo	0,890	-0,67	100 -20,82
Lazio S.S.	1,284	0,94	87 5,77
Leonardo	10,900	0,74	6302 41,96
L'Oréal	257,300	1,02	155001 29,59
Luxe	12,750	4,51	283 35,93
Lumentum Group	0,624	-0,64	28 5,42
LVMH	407,800	0,92	199396 61,30